



**COPIA**

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**Registro Generale  
n. 32 del 21-04-2020**

**OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Permanenza dell'efficacia delle ordinanze n. 17/2020 e 19/2020.**

### **IL SINDACO**

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ad oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/2020, e successivi provvedimenti normativi;

### **PRESO ATTO:**

**CHE**, da una ricognizione effettuata, risultano essere state adottate le seguenti ordinanze i cui termini di efficacia appaiono scaduti:

- ordinanza n. 17 del 18/03/2020 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti sulla mobilità delle persone e per l'accesso agli esercizi commerciali sul territorio comunale al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID19. Attuazione dei D.P.C.M. del 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020 e 22/03/2020”;
- ordinanza n. 19 del 23/03/2020 ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Chiusura parchi, aree verdi e cimiteri”;

**CHE**, infatti, entrambe le ordinanze recano la data del 3 aprile u.s. quale termine di efficacia in coerenza con l'efficacia dei provvedimenti governativi al tempo adottati (Dpcm 08/03/2020);

### **VERIFICATO:**

**CHE** con Dpcm 01/04/2020 l'efficacia del richiamato Dpcm 08/03/2020 è stata prorogata al 13/04/2020;

**CHE** con il Dpcm 10/04/2020 ha cessato di avere efficacia il richiamato Dpcm 08/03/2020 mentre l'efficacia delle disposizioni adottate con il nuovo provvedimento è stata fissata al 03/05/2020;

**CONSIDERATO** che, al momento, permangono tutte le motivazioni di igiene e sanità pubblica che hanno determinato l'adozione delle richiamate ordinanze in quanto permane l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere a confermare la validità delle ordinanze di cui trattasi;

**tutto ciò premesso e considerato:**

**DISPONE**

1. la permanenza dell'efficacia delle proprie ordinanze n. 17 del 18/03/2020 e n. 19 del 23/03/2020, in ragione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 03/05/2020 e, comunque, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cannara.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è inoltre comunicato alla Prefettura di Perugia, alla Questura di Perugia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, alla Regione Umbria Protezione Civile, alla Stazione Carabinieri di Cannara.

**IL SINDACO**

F.to Avv. Fabrizio Gareggia

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**SI ATTESTA**

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-04-2020 al 06-05-2020, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 306 del Registro dell'Albo pretorio on line.

Cannara, lì 21-04-2020

**IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE**

F.to dott. Carlo Ramaccioni